

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* ovvero di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico), quale nuovo alimento, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non automaticamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti che contengono *Acheta domesticus* congelato, essiccato/in polvere, a seconda della forma utilizzata, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che il riferito regolamento (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* che può essere utilizzata quale componente di prodotti alimentari, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* o contenenti *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere, deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;



Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2022/188 e regolamento (UE) 2023/5, della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* ovvero di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di Acheta domesticus

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando la dizione «Polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico)» o «*Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato» o «*Acheta domesticus* (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico)» o «Il prodotto alimentare contiene *Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato» o «Il prodotto alimentare contiene *Acheta domesticus* (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.


3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del Made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1623

23A07040

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/882 della Commissione del 10 giugno 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/169 della Commissione dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*), congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;


Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri a introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non automaticamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che i menzionati regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/882 e 2022/169 della Commissione del 10 giugno 2021 e dell'8 febbraio 2022 hanno inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 gli alimenti nei quali la larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere può essere utilizzata quale componente, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva di *Tenebrio molitor* congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di spe-



cificare ulteriormente, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto delle quantità previste dal regolamento (UE) n. 2021/882 regolamento (UE) n. 2022/169, della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di larva gialla della farina «larva di Tenebrio molitor»

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata», «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) essiccata» o «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larva di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) congelata o «Il prodotto alimentare contiene larva di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) essiccata o «Il prodotto alimentare contiene *Tenebrio molitor* (larva della farina gialla) in polvere», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste,

oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.


Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.



Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1622

23A07041

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a

norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;


Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti nei quali la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere, può essere utilizzata quale componente, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti la *Locusta migratoria* congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;



Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Considerato, quanto alle sopra riferite esigenze informative, che, in caso di utilizzo di *Locusta migratoria* congelata o essiccata, le zampe e le ali dell'animale devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall'ingestione delle spine presenti sulle tibie degli insetti;

Tenuto conto di quanto disposto dall'Allegato VI, Parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2021/1975, della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Art. 2.

*Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di *Locusta migratoria**

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «*Locusta migratoria* congelata», «*Locusta migratoria* essiccata» o «*Locusta migratoria* in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene "*Locusta migratoria* congelata", "*Locusta migratoria* essiccata" o "*Locusta migratoria* in polvere"», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in compartimenti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.


Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.



Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del Made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1617

23A07042

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelata, in pasta, essiccate e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di *Alphitobius dia-*

perinus (verme della farina minore), congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva n. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;


Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 gli alimenti nei quali le larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, possono essere utilizzate quali componenti, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della menzionata tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti le larve di *Alphitobius diaperinus* congelate, in pasta, essiccate e in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei,



ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella prevista dal regolamento (UE) n. 2023/58, delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelata, in pasta, essiccate e in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470.

Art. 2.

*Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di larve di *Alphitobius diaperinus**

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «Larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate/in pasta» o «Larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) essiccate/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve, altresì, indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, a seconda della forma utilizzata.

4. In caso di integratore alimentare contenente il nuovo alimento autorizzato, la relativa etichetta deve indicare, nel campo visivo principale, che il prodotto non può essere assunto da persone minori di anni 18.

5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

6. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

7. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.



Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1620

23A07043

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.», in Faenza ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari

al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 17 aprile 2023 dal Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» con sede legale in via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (RA);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva

